

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

396^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 18791
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	18791
Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1918:	
PRESIDENTE	18804
SANTALCO	18804

Seguito della discussione:

« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; e dei DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Norme in mate-

ria di elettorato attivo e passivo » (1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione » (1737), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo » (1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed altri:

PRESIDENTE	Pag. 18805
AGRIMI, relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738	18798
FILETTI	18792
GUI, Ministro dell'interno	18804, 18805
LICINI, relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738	18797
MURMURA	18794
TEDESCO TATÒ Giglia	18805
VERNASCHI, relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826	18800

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dà lettura del processo verbale.

TORRELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della votazione potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

COLAJANNI, BORSARI, TEDESCO TATÒ Giglia, MARANGONI, PINNA, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO e FABBRINI. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

ARTIOLI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1973, n. 512, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola » (1881), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; e dei DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione » (1737), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo » (1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice », d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno », d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; e dei disegni di legge costituzionale: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo », d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri,

approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione », d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo », d'iniziativa del senatore Tanaga ed altri.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè le mie condizioni di salute poco buone non mi consentono un lungo intervento. Peraltro la riduzione a 18 anni del limite per la maggiore età è sorretta da un clima di generale favore sicchè non vi è alcun motivo di discettare in ordine all'opportunità e all'esigenza della sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico.

Tranne rare eccezioni non vi è più chi pensa, come ad esempio riteneva il relatore Conti durante i lavori per la Costituente, che tra l'età di 21 e quella di 18 anni vi sia una enorme differenza di maturazione e non avrebbe più senso mantenere, ai fini della maggiore età, il termine di 21 anni in omaggio alla nostra tradizione giuridica se è vero, come è vero, che, se vi sono principi intangibili cui non è dato derogare, altri ne esistono che non debbono necessariamente soggiacere alla tradizione e che ben possono essere modificati non trovando più fondata giustificazione la loro permanenza. Oggi la maturità, la competenza e l'esperienza dei giovani, escluse alcune frange sconsiderate che non trovano la loro ragione di essere in apprezzabili elementi di carattere intellettuale, impongono il riconoscimento della piena capacità di agire in un'età più ravvicinata di quella tradizionale determinata nell'angusto limite dei 21 anni.

La scuola, la diffusione della cultura e dell'informazione, un nuovo moderno sistema di vita civile sempre più arioso ed aperto, con il conseguente più rapido e congruo sviluppo dei rapporti umani e sociali consigliano di accreditare maggiore fiducia ai giovani, così come d'altra parte avviene in non pochi altri Stati.

Con ciò non vogliamo trascendere in accenti demagogici, trionfalistici ed adulatori nei confronti dei giovani; chè un comportamento siffatto suonerebbe come un deprecabile sistema ingannatore ed incantatore tendente all'unico fine di concorrere nella frenetica gara di velocità volta all'accaparramento dei voti della classe giovanile. Ci limitiamo quindi a constatazioni di natura obiettiva e cioè all'esigenza di ridurre il limite della maggiore età attualmente previsto dal codice civile in relazione agli innegabili positivi elementi di natura fisiologica ed intellettuale che caratterizzano i nostri giovani.

Noi abbiamo avvertito da lungo tempo tale esigenza e più recentemente ce ne siamo fatti specifici promotori in tema di riforma del diritto di famiglia, quando il collega Petrella ed altri colleghi non avevano ancora comunicato il loro disegno di legge n. 1738, così come risulta dal resoconto sommario di questa Commissione giustizia del 5 giugno 1974. E già in precedenza avevamo presentato un emendamento con il quale intendevamo introdurre nella normativa del diritto di famiglia la modifica all'articolo 2 del codice civile nel senso di ridurre a 18 anni il limite della maggiore età, in tal modo confluenso con l'analoga proposta antecedentemente fatta dal senatore Lepre nel suo disegno di legge n. 34 e con quella successivamente presentata dal senatore Licini, quale emendamento al testo di riforma del diritto di famiglia.

Nella richiamata seduta dello scorso 5 giugno, unitamente al collega socialista Licini, ebbi l'onore di insistere perchè l'emendamento modificativo del limite della maggiore età fosse introdotto nel testo che innova nel diritto di famiglia sotto il profilo che una norma di tanto rilievo, per i notevoli riflessi che viene ad avere su molte disposizioni particolari del codice civile ancorate alla maggiore età, quali ad esempio quelle riflettenti l'assenso e la mancanza di assenso ai fini della validità o meno del matrimonio nonchè il mantenimento o l'abrogazione dell'istituto della emancipazione del minore per cause estranee al matrimonio, dovrebbe trovare ricezione proprio nell'ambito più ampio della riforma del diritto di famiglia che radical-

mente incide su larga parte del codice civile, piuttosto che in un provvedimento a sè stante che potrebbe apparire di carattere marginale e che di fatto interseca e disciplina alcune disposizioni che sono connaturali al diritto di famiglia.

Il predetto emendamento, respinto certamente non per il suo contenuto dalla Commissione giustizia, è stato da noi ripresentato in Aula nel corso dell'esame della riforma del diritto di famiglia, sembrandoci questa la sede più idonea e più conferente, e senza alcuna volontà, gratuitamente e malevolmente attribuitaci, di affossare la proposta di legge sul voto ai giovani di diciotto anni. Contrariamente a quanto certa stampa, sempre con il dente avvelenato nei confronti della Destra nazionale, ha ritenuto di addebitarci, non è vero, infatti, che l'emendamento sia stato dal mio Gruppo presentato all'ultimo momento e quasi furtivamente, trattandosi di una iniziativa che, come abbiamo dimostrato e come peraltro emerge dalla nostra relazione di minoranza sulla riforma del diritto di famiglia, risale ad epoca remota. Non è altresì vero che sia stato sventato — contrariamente a quanto alcuni organi di stampa, quali oche starnazzanti nell'aia hanno opportunisticamente divulgato — alcun nostro preteso tentativo più o meno eversivo di conculcare le legittime aspettative dei giovani; e ciò per l'evidente motivo che non può sventarsi un pericolo avvertito solo dalle menti di quanti si agitano e si adombrano solo per preconcetti.

Il nostro comportamento è dovuto invece ad una precisa e reiterata volontà di introdurre la norma riduttiva del termine della maggiore età nella sede sistematicamente più conferente, qualunque fosse stata per essere la sorte di altri disegni di legge afferenti la stessa materia. D'altra parte, la chiarezza del nostro proponimento non può seriamente disconoscersi, ove si consideri che pur potendo muovere seri rilievi in ordine, alla decisione di accantonare alcuni emendamenti presentati in sede di riforma del diritto di famiglia, nulla abbiamo obiettato, lasciando piena libertà di decisione all'Assemblea.

Tutto ciò puntualizzato, confermiamo la nostra piena adesione alla riduzione a 18 anni del limite della maggiore età e a tutte le altre norme innovatrici del codice civile, che discendono dall'accoglimento di tale proposta. Vogliamo però sottolineare che solo per fatti contingenti, e cioè a causa della prossimità delle competizioni elettorali amministrative e regionali, si è ritenuto presentare due distinti provvedimenti legislativi e precisamente un testo unificato concernente la maggiore età e solamente l'elettorato attivo, e una proposta relativa all'elettorato attivo e passivo, uno di natura ordinaria e l'altro di natura costituzionale. Tale scelta potrebbe suonare all'esterno sfavorevolmente, come se il legislatore abbia più interesse a procacciare ai partiti i voti dei giovani che ad attribuire ai giovani maggiori responsabilità nel chiamarli a dirigere la cosa pubblica. Ma la prevedibile maggiore celerità nel completamento dell'*iter* del provvedimento sulla maggiore età e sull'elettorato attivo deve cedere all'esigenza di una completa disciplina di natura costituzionale che potrebbe concludere il suo *iter* fuori tempo massimo. A tale proposito sulla operatività costituzionale della norma relativa all'elettorato attivo contenuta in una legge ordinaria non è male un breve richiamo ai testi sacri della Costituente e precisamente ai lavori durante i quali venne discusso il diritto di voto. Vi furono alcuni, ad esempio gli onorevoli Giuliano Pajetta, Giolitti, Bucci e Jotti, che sostennero il principio che la legge dovesse stabilire un determinato limite di età per il diritto di voto. L'onorevole Umberto Merlin fece presente che in molti paesi l'età per l'esercizio del diritto di voto non corrispondeva al limite della maggiore età. L'onorevole Piccioni, con il quale concordò l'attuale presidente della Repubblica, onorevole Giovanni Leone, ritenne sufficiente l'affermazione del concetto che, trattandosi di Costituzione che enuncia principi generali, la Camera dei deputati fosse eletta a suffragio diretto universale e segreto, senza cristallizzare definitivamente l'età dell'elettorato attivo. Prevalse, dopo una rielezione ed un ripensamento, la soluzione suggerita dal depu-

tato Perassi, il quale circa il limite di età propose di adottare la formula per la quale sono elettori tutti i cittadini italiani maggiorenni, spiegando che la proposta significava che, se la legge comune avesse in futuro abbassato il limite della maggiore età (da ventuno a venti anni egli disse), questo abbassamento avrebbe avuto effetto anche per la legge elettorale. Senza ignorare che qualcuno (ad esempio Codacci Pisanelli) obiettò che la proposta Perassi non risolveva la questione perchè, a suo avviso, se nel diritto privato il limite della maggiore età è fisso, nel diritto pubblico è invece oscillante e perchè, facendo parte il diritto elettorale del diritto pubblico, veniva a mancare nella Costituzione un preciso riferimento di diritto generale che si voleva ottenere; e che Einaudi rilevò che avrebbe votato per i ventuno anni, perchè sarebbe stato bene che qualunque deliberazione il legislatore avesse voluto prendere in avvenire circa la determinazione della maggiore età ai fini civili fosse presa senza preoccupazioni politiche, cioè al di fuori delle pressioni e delle decisioni di carattere politico. È da precisare che altri autorevoli componenti l'Assemblea costituente (Mortati, Fabbri, Ambrosini) si associarono alla proposta Perassi ritenendola la più comprensiva, perchè, pur riferendosi allora ai ventuno anni, considerava anche la possibilità di un eventuale abbassamento che si sarebbe attuato qualora gli organi legislativi avessero in futuro ritenuto di portare la capacità civile al limite inferiore.

In conformità a tale *ratio* oggi, riducendo a diciotto anni il limite della maggiore età, procediamo correlativamente a ridurre alla stessa età il diritto di voto, onde non sembra che un siffatto *modus agendi* legislativo possa urtare con il precetto costituzionale.

Con ciò riteniamo di avere assolto in sintesi il nostro rapido compito. Aggiungiamo soltanto che prestiamo il nostro pieno consenso anche al disegno di legge costituzionale che detta nuove norme in materia di elettorato attivo e passivo. Ma non vogliamo omettere una sollecitazione, una sentita istanza al Governo ed al Parlamento, consistente nel vivo e responsabile invito di procedere

celermente ad un atto riparatorio, conferendo il diritto di voto agli italiani residenti all'estero, a coloro i quali, privati del diritto di esprimere la loro volontà elettorale, ritengono fondatamente di essere privati non solo del doveroso riconoscimento del proprio sudore, ma anche del loro innegabile diritto alla patria.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, egregi colleghi, il presente dibattito parlamentare, in realtà molto celere e rapido, trova le sue radici nel bisogno importante ed irreversibile di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini alla vita democratica avvertita da tutta la società italiana e nella correlativa conseguenza di ampliare l'area della partecipazione alla gestione del potere: questo se intendiamo offrire all'ordinamento giuridico del paese una maggiore certezza nella libertà e nella difesa delle istituzioni parlamentari.

Queste valutazioni, dovute anche all'attività pluriennale delle forze democratiche italiane, prima tra esse la Democrazia cristiana che dal 1946 ad oggi ha ispirato un movimento di crescita profonda, hanno informato il Governo nel dare il suo assenso ai disegni di legge, i proponenti a presentarli ed a rassegnarli innanzi ai due rami del Parlamento e si raccordano ad analoghe valutazioni che in altri paesi, ben 46, soprattutto in Gran Bretagna, in Francia, nella Repubblica federale tedesca, nella Svezia, hanno condotto alle medesime conclusioni.

Nel 1969, in Inghilterra, venne infatti emendata la precedente legge del 1949 sulla rappresentanza popolare stabilendosi la maggiore età per i diciottenni, con la conseguente loro facoltà di stipulare contratti, di firmare obbligazioni cambiarie, di contrarre matrimonio senza consenso dei genitori. Analogo il provvedimento introdotto in Francia e quello della Repubblica federale tedesca.

Tutto questo insieme di comportamenti è stato, altresì, facilitato dal distacco dei giovani dalle famiglie di origine, dalle loro più frequenti iniziative nel campo economi-

co, da una loro avvertita maturazione sessuale, dalla crescita talora indistinta, caotica, rivoluzionaria, di loro esigenze, dalla moltiplicazione delle occasioni e dei momenti di partecipazione alla vita sociale, dal conseguimento soprattutto di maggiori conquiste, di maggiori conoscenze, di maggiori aperture in ogni campo, ivi compreso quello scolastico. Queste motivazioni hanno certamente sostanziato il disegno di legge costituzionale al nostro esame, per il quale, però, non ritengo si possano formulare trionfalistici inni, affermazioni che esso risponda ad esigenze di giustizia, ma solo valutazioni di opportunità politica o, meglio ancora, di convenienza rispetto al dovere di avviare a soluzione i problemi dei giovani, altrove ampiamente obliati se è vero, come è indiscutibilmente vero, che ad essi in molti paesi, soprattutto quelli di cosiddetta democrazia popolare e progressiva, viene vietata ogni e qualsiasi possibilità di partecipazione alla vita comunitaria e di determinazione delle linee solutive ai problemi ed alle esigenze del paese.

Non entriamo a valutare in quale misura la gioventù italiana oggi sia più matura di quella di venti, trenta o quarant'anni fa. Indiscutibile è il fatto che essa, avendo maggiori informazioni, un più ampio ventaglio di *mass-media*, ha acquisito maggiore mobilità, ha più facili possibilità di affermazione nella vita sociale: e non so quanto ciò contrasti con gli episodi del capitano Edmondo il quale nel deamicisiano « Cuore » considerava e trattava i suoi ragazzi come dei piccoli uomini.

Le forze politiche obbediscono oggi, onorevoli colleghi, nell'unanime coro di assenso a questo disegno di legge, più ad un istinto di imitazione o di conservazione o di passionalità che ad un disegno razionale di effettivo sviluppo giovanile e popolare.

È vero che queste norme, se collegate a quelle recentissime entrate in attuazione in questi giorni sulla democratizzazione negli ordinamenti scolastici, se viste insieme alle iniziate realizzazioni di decentramento urbano, se considerate unitariamente ai progetti di unità sanitarie, di unità sociali, di distrettualizzazione scolastica, realizzano il

principio di una maggiore partecipazione alla vita del paese.

Ma il problema dei giovani deve essere valutato come parte di un disegno globale e non, come avviene con queste normative, con un sistema — se vogliamo dire le cose come stanno — molto italiano, con un taglio parziale e parzialmente serio, avulso dalla valutazione complessiva dello stesso problema dei giovani, ad esempio consentendo ai diciottenni la prestazione del servizio militare di leva, dando loro anche una maggiore tranquillità nella ricerca del lavoro, ovvero abbassando la capacità al contratto di lavoro.

Da questa parzialità di visione e dalla fretolosità (nonchè per consentire ai giovani di partecipare alle prossime elezioni regionali, provinciali e comunali) nascono gli errori qui lamentati della normativa sottoposta al nostro esame, la cui obiettiva denuncia è dai soliti malevoli considerata, con assurdi ed infondati processi alle intenzioni, tentativo di insabbiamento.

Siamo tutti d'accordo, io penso, sull'assurdità della normativa contenuta all'articolo 4 del disegno di legge costituzionale, sulla discrasia che essa pone con l'articolo 1; sul mancato coordinamento delle norme con l'intero disegno costituzionale e con l'ordinamento giuridico; sull'oblio di una dignitosa, rispettosa, responsabilizzante proposta politica verso i giovani, spesso emarginati dalle stesse strutture delle forze politiche; sull'assenza — è stata ieri sera molto autorevolmente ricordata dal senatore Valitutti — di un raccordo con una disciplina scolastica, favorente l'educazione al lavoro e respingente l'attuale struttura delle università come grandi pensionati o come laboratori di mezze culture e di nozionistiche erudizioni.

Con le norme al nostro esame, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vengono pertanto chiamati al voto i giovani della fascia 18-21 anni con un considerevole aumento quantitativo, circa 3 milioni di nuovi elettori equamente distribuiti, come dicono le statistiche, tra lavoratori e studenti.

Questo avviene — lo dicevamo all'inizio e lo ripetiamo ora — anche per opera e per

merito della Democrazia cristiana e dei suoi uomini più rappresentativi, dall'attuale Presidente della Repubblica quando nel 1968 era Presidente del Consiglio, al senatore Fanfani (Consiglio nazionale del luglio 1974), alle iniziative parlamentari che hanno fatto seguito, al comportamento responsabile, alle prese di posizione serie in seno alle Commissioni e nelle Aule parlamentari per merito, ripeto, della Democrazia cristiana che queste iniziative ha voluto e che questo disegno ha portato avanti.

Ma iniziative legislative, ma disegno costituzionale e normativo, per non apparire come un fungo, per non dare il sospetto che i loro sostenitori vogliono ricavare profitti di parte, per essere, come dicevamo, la tessera di un più completo mosaico di iniziative e di programmi, per elevare il grado e la qualità del consenso democratico, per realizzare la cosiddetta onda verde, non si giustificano e non si comprendono con la semplice rivalutazione anagrafica, se non esigendo nello stesso tempo un modo diverso di fare politica, un modo migliore di sentire il bene dello Stato nel nome di un rinnovato modello civile e culturale, ispiratore caratterizzante di scelte nostre sostanziali, respingendo quella che Gabriele De Rosa definisce « mentalità terziaria » o economia caritatevole, laddove l'assistenza si scambia con la giustizia, le buone opere con il lavoro, l'afflato mutualistico con le scelte razionali, la protezione con la programmazione, il particolarismo con l'idea dello sviluppo, combattendo, cioè, con i fatti la rendita parassitaria, lo sfruttamento sindacale e corporativo, la decomposizione, nei settorialismi delle clientele e dei feudi, della volontà politica di rinnovamento.

Questo richiede un recupero di credibilità nelle forze politiche, un recupero, operato in fretta e con serietà, degli spazi civili e culturali devastati dalla degenerante partecellizzazione delle fedeltà corporative agli interessi di gruppi che talora diventano coesche.

Occorre, pertanto, costruire con i giovani e per essi una società più umana e, in questa, occorre instaurare un costume migliore fra gli operatori politici, fugando sensazioni

e convincimenti assai diffusi, nascenti dai ritardi e dalle contraddizioni, dalla crescita economica delle zone più povere, superando vecchi e arcaici strumenti come la immunità parlamentare, respingendo e modificando la scarsa efficienza della pubblica amministrazione, con una scuola ed una università intese non come sede di rabbie e delusioni o come momento di attesa, area di parcheggio per la immissione, spesso casuale, nella società, capace solo di mortificare, spegnere ed annullare l'entusiasmo dei giovani.

Una migliore comprensione della realtà, una maggiore partecipazione ai beni economici, una scuola meno scoordinata nei programmi e più seriamente e programmaticamente raccordata alla società richiedono le giovani generazioni che, come prima tappa per un più vasto disegno e giro di orizzonte, attendono l'approvazione di questo provvedimento nato in sede parlamentare, con il consenso del Governo e delle forze democratiche, e che deve altresì respingere la diffusa disaffezione ai valori morali, il cui oblio è una delle ragioni più condizionanti l'attuale frana.

Si dimentica che l'età della giovinezza non può non essere la stagione più idonea, il momento migliore per la dimensione spirituale (non a caso la liturgia ci parla di « Dio che allietta la mia giovinezza »), e questo in quanto in tale età si respingono o possono respingersi i falsi miraggi, rappresentati, ad esempio, nella Arancia meccanica di Kubrik, laddove il « che facciamo stasera » di Alec è quasi una sadica richiesta di violenze e di avventure.

Si deve, invece, pervenire alla strutturazione di un chiaro disegno del proprio avvenire, muovendo dal principio inobliabile, anche se spesso opinato, che la società democratica non è quella in cui tutto è consentito e tutto è dovuto, respingendo i miti assai effimeri di una società dei consumi e della droga, delle motociclette e delle canzoni, della grazia fotogenica e delle apparenze esteriori, delle automobili e del terrorismo, ritrovando invece la cosa più importante: la forza di uscire dallo sterilizzante guscio del proprio egoismo per soccorrere gli altri e

per offrire a se stessi qualcosa di più grande dell'interesse individuale.

Pensiamo — e concludo —, pur tra le molte riserve e perplessità soprattutto di tecnica giuridica, che la responsabilizzazione connessa alla riforma in esame possa anche conseguire l'obiettivo della conquista o della riconquista di questi più alti valori morali e spirituali, senza i quali da questa crisi, che non è solo economica e politica, non si uscirà.

In questo quadro e con siffatte prospettive vi è il nostro assenso di massima al disegno di legge costituzionale, augurando alle giovani generazioni — noi siamo quasi tutti, credo, padri, genitori — che il loro futuro sia migliore non solo economicamente, come troppo frettolosamente e da molte parti si dice, ma soprattutto spiritualmente, in una visione a favore della comunità, a favore degli altri e non contro gli altri, come alcuni gruppuscoli, che con questa legge finiranno di essere extra-parlamentari, vanno blaterando.

In questa visione umana e spirituale di parziale inizio di un disegno migliore per la la società e per i giovani è il nostro consenso al voto ai diciottenni, chiarendo però che Parlamento, forze politiche, Governo debbono farsi carico, insieme a questo, di altre norme e di altri atti, idonei a raggiungere il risultato parzialmente ottenuto con questo voto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Licini, relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738.

LICINI, relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la replica almeno per quanto mi riguarda sarà brevissima in quanto abbiamo assistito qui, sia pure in un'Aula in cui come ascoltatori avevamo più le sedie che i senatori, ad un coro pressochè unanime di approvazione del disegno di legge che conferisce la maggiore età al compimento del diciottesimo anno. Di questo coro unanime ben lietamen-

te prendo atto in quanto in passato non fu sempre così. Ma quello che vale è che oggi si sia determinata questa collettiva volontà, questa collettiva presa d'atto della validità della proposta di legge in esame.

Vi è stata solo una voce parzialmente dissenziente nei confronti di questo disegno di legge, quella del collega Sica. Egli ha detto che a suo parere il consentire il raggiungimento della maggiore età a 18 anni costituisce un atto azzardato, un salto nel vuoto. Avrebbe ritenuto cosa migliore che a 18 anni si fosse attribuita ai giovani una specie di emancipazione di diritto sicchè ad essi fosse consentita l'ordinaria amministrazione dei beni; mentre per la straordinaria avrebbe dovuto esservi l'assistenza del curatore.

Sono grato al collega Sica per il suo intervento anche se dissento da quanto ha detto; gli sono grato per il fatto che con il suo discorso ha posto in luce, ha pubblicamente espresso le riserve o i motivi di riserva, di dubbio che vi sono in altri, forse numerosi, rappresentanti di questa Assemblea i quali però non hanno avuto il coraggio di esprimerli come ha fatto il senatore Sica. Quindi, il senatore Sica è stato leale e coerente con il suo pensiero. Ma se gli do atto di questa sua lealtà nell'aver espresso ciò che altre persone legate a criteri che, senza offesa, si possono definire reazionari o retrivi non hanno detto, è ovvio però che non acconsenta a quanto ha detto e ai motivi per cui lo ha detto. La mia osservazione si ricollega alla premessa di essere breve ed è quindi molto succinta. Si tratta di una risposta che parte da questo concetto: al di là e al di fuori di tutti gli argomenti che sono stati qui abbondantemente sviscerati e che dimostrano come per motivi di cultura, di preparazione, di diffusione della cultura i diciottenni odierni siano qualche cosa di ben diverso dai diciottenni del tempo passato, coloro che negano la validità di queste disposizioni di legge che ci accingiamo ad approvare dovrebbero, per essere coerenti, richiedere anche l'eliminazione di quelle norme che nella vigente legislazione riconoscono ai diciottenni dei poteri, delle funzioni, dei

diritti incompatibili con la loro presunta immaturità. Basta fare qualche esempio. Come può il giovane diciottenne che viene assunto nella Guardia di finanza, il giovane diciottenne che viene assunto in un pubblico impiego, questo giovane diciottenne che agisce nell'interesse della collettività, in base alle norme attualmente vigenti, essere ritenuto inidoneo e incapace alla vendita di un metro quadro di terreno? Come si possono conciliare questi stridori così acuti e illogici? Come può chi è abilitato a contrarre gli atti necessari per lo svolgimento del suo lavoro, chi è idoneo a riscuotere la mercede che gli spetta, a spenderla come vuole, anche se si tratta di importo di notevole entità, non essere abilitato, ripeto, a vendere un metro quadro di terreno? Come si può conciliare questa incapacità col dovere che si attribuisce al cittadino diciottenne di andare sotto le armi, di mettere la sua vita a disposizione della patria, per la difesa della patria (dovere che è costituzionalmente dichiarato)? Vi è una contraddizione in tutto questo poiché, se in questa mentalità reazionaria si volesse rimanere, tale mentalità dovrebbe portare a richiedere la eliminazione di quei diritti che invece già costituiscono un patrimonio acquisito da molti anni.

È una ragione in più, questa, per dimostrare, a quell'unica voce contraria che si è levata da questi banchi contro il disegno di legge di cui, assieme al collega Agrimi, ho l'onore di essere relatore, la validità e la logica di questa proposta, di questa volontà parlamentare di attuare, mediante questo disegno di legge, il riconoscimento di ciò che esiste, la maturità del diciottenne, e di ciò che è doveroso esprimere attraverso questo disegno di legge e cioè il riconoscimento della responsabilità che noi diamo con questa legge ai giovani affinché essi, con la piena capacità di agire e con le conseguenze che ne derivano anche ai fini pubblicistici, vengano completamente immessi nella nuova società e, attraverso questa loro corresponsabilizzazione, abbiano maggiori possibilità di modificarla nelle parti che non sono buone e di aiutarci a portare avanti la nostra Repubblica nel modo più consono, più coerente, secondo i dettami della nostra Costituzione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro.*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Agrimi, relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738.

A G R I M I , *relatore sui disegni di legge nn. 34 e 1738.* Onorevole Presidente, non ho nulla da aggiungere; ho solo da confermare, nel merito dei disegni di legge, di cui congiuntamente ci stiamo occupando, il numero 34 e il numero 1738, quanto già detto dal collega Licini che è del resto l'estensore della relazione al disegno di legge, da me interamente condivisa.

Ho, infatti, particolarmente apprezzato le ragioni che egli ha saputo sinteticamente esporre a difesa di questa grossa innovazione, qual è l'allargamento a 18 anni del termine per il conseguimento della maggiore età, previsto a 21 anni dall'articolo 2 del vigente codice civile; una innovazione più importante, anche se non si veste della solennità di una riforma della Costituzione, di quanto non siano — mi consentano di dirlo gli onorevoli colleghi — quelle previste dallo stesso disegno di legge costituzionale. Fatto importante è certamente attribuire il diritto di voto ai giovani, ma fatto di gran lunga più rilevante è attribuire la maggiore età a 18 anni perchè ciò comporta immettere il giovane diciottenne con pienezza di diritti nella vita civile del paese a cominciare dalla vita familiare, dalla vita professionale, dall'attività di lavoro, dai rapporti economici, fino a tutta una serie di inserimenti giuridico-sociali di ogni giorno e non soltanto il compimento dell'atto pur solenne di deporre, ogni cinque anni, la propria scheda nell'urna.

È un fatto importante e mi spiego come al fondo dei vari interventi che qui sono stati svolti (per la verità non giovandosi, in quanto a chiarezza, del fatto che si doveva parlare insieme delle due proposte di legge) vi sia stato da parte di quasi tutti gli oratori il desiderio di sottolineare la precedenza, in un certo senso, dell'attribuzione della cittadinanza piena e della capacità piena ai giovani, prima ancora di trarne la conseguenza, per altro ovvia ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, che chi è maggiorenne vota. Si tratta di una automatica con-

sequenza, al di là della stessa opportunità formale, che, con esemplare puntualità, il senatore Petrella ha voluto seguire nella proposta di legge da lui presentata insieme con altri colleghi, di sostituire, punto per punto, nella legge sull'elettorato attivo, la parola « ventunesimo » con la parola « diciottesimo ». Certo questa precisazione ha giovato e dal momento che siamo in materia elettorale, dato che si era iniziata una modifica, articolo per articolo, del testo unico delle leggi sull'elettorato attivo, sarebbe stato forse necessario, così come viene proposto con un emendamento, continuare accuratamente tale lavoro. Si tratta di un complesso meccanismo, che rappresenta suprema garanzia di legittimità del momento elettorale, del momento, cioè, in cui si decide la composizione del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali. Ed in effetti solo la certezza che tutto si svolga con estrema regolarità dà diritto poi ad affermare la legittimità piena della posizione di coloro che, in ogni settore della vita pubblica democratica, esercitano il loro ufficio.

Nel merito non ho altro da dire.

Qualcosa vorrei aggiungere nella mia veste un po' singolare di relatore del disegno di legge sul diritto di famiglia e di correlatore di questo disegno di legge, poichè, nel corso della discussione, i richiami congiunti alle due leggi sono stati frequenti.

Credo che ci troviamo davanti ad un passaggio tecnicamente non facile, che dobbiamo sforzarci di compiere tenendo bene presenti le disposizioni che andiamo ad approvare, per non incorrere in inconvenienti che certamente sarebbero piuttosto eclatanti, e non darebbero la dimostrazione, da parte del Parlamento, di quella diligenza con cui un organo come questo deve operare.

Devo, a questo punto, ricordare che abbiamo accantonato alcune norme del disegno di legge sul diritto di famiglia proprio nella considerazione dell'incidenza di questo tema della maggiore età a 18 anni, ora al nostro esame. La soluzione non mi sembra facile. Si presentano dinanzi a noi due vie alternative. La prima è questa: mandare avanti sollecitamente il disegno di legge Le-

pre-Petrella, completarlo nella sua normativa sotto il profilo delle norme elettorali e mandarlo all'altro ramo del Parlamento. Da ciò deriva, però, una conseguenza, onorevoli colleghi; dobbiamo, sia pur momentaneamente, accantonare l'esame della riforma del diritto di famiglia, perchè per potere esaminare le norme accantonate di quel disegno di legge abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento certo, e cioè la definitiva trasformazione in legge del disegno di legge di cui ci stiamo occupando oggi. Una volta divenuta norma di legge quella che fissa la maggiore età a 18 anni, ne trarremo le conseguenze nel diritto di famiglia, adeguando tutte le disposizioni che ad essa si riferiscono. Non mi nascondo che esiste, di fronte a siffatta ipotesi, qualche preoccupazione emersa nel discorso di molti colleghi, particolarmente impegnati nella riforma del diritto di famiglia. Faccio un nome per tutti: la senatrice Falcucci, del nostro Gruppo, la quale alla sola enunciazione di questa ipotesi da parte mia si è mostrata allarmatissima. Pur non condividendo in pieno tale allarme, devo, tuttavia, prenderne atto.

L'altra ipotesi è che una volta accettata la modifica della maggiore età a 18 anni, prendiamo tutte le norme in materia del disegno di legge Lepre-Petrella, e precisamente gli articoli dall'1 all'11, e le trasferiamo nella riforma del diritto di famiglia: si tratta, infatti, di modifiche quasi tutte al primo libro del codice civile. Facendo questo, possiamo riprendere immediatamente l'esame del diritto di famiglia, dando vita ad un testo armonico e completo che, nella sua interezza, andrà poi all'esame della Camera dei deputati.

Senonchè, mentre la prima via presenta gli inconvenienti di cui ho parlato poco fa, questa seconda via presenta quello di ancorare l'entrata in vigore della nuova norma sulla maggiore età al disegno di legge sul diritto di famiglia, il cui *iter* mi auguro sollecito ma che, come gli onorevoli colleghi sanno, contiene un articolo finale che fissa l'entrata in vigore della legge 120 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. In origine il termine era,

anzi, di 180 giorni; la Commissione lo ha portato a 120, ma non credo che si possa andare al di sotto per una legge che sancisce profondi cambiamenti nei rapporti personali e patrimoniali, quali quelli che abbiamo operato con la riforma del diritto di famiglia. Si tratta di un grave inconveniente perchè fa saltare tutti i termini che vedo richiamati nell'emendamento presentato dai senatori Lugnano ed altri al disegno di legge di cui ci occupiamo. Se gli onorevoli colleghi hanno altre soluzioni da proporre, lo facciano; sinceramente non vedo molte alternative alle vie alle quali ho accennato.

Per quello che riguarda, infine, in complesso, questo disegno di legge, come Commissione non abbiamo motivi per proporre modifiche. C'è il grosso tema dell'abolizione dell'istituto dell'emancipazione; ma se non insorgeranno difficoltà sanciremo il tramonto di questo istituto, almeno per mio conto, senza alcun rimpianto. Per il resto, più che fare altri discorsi non ho che da sottolineare quanto hanno egregiamente detto i colleghi sul significato dell'inserimento dei giovani nella vita civile del paese attraverso l'abbassamento dei limiti di maggiore età. Mi riferisco agli interventi, che ho seguito con particolare attenzione, dei senatori Signori, De Zan, Valitutti, Treu, Branca, Petrella, Sica, Venanzetti, Murmura. Gli interventi dei senatori Nencioni e Filetti erano prevalentemente legati all'altro tema, per il quale hanno anche presentato emendamenti, quello, cioè, del disegno di legge costituzionale. Non saprei aggiungere altro se non augurarmi che si possa trovare al più presto la via che conduca alla sollecita approvazione definitiva del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Vernaschi, relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.

V E R N A S C H I , relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, già il collega senatore Agrimi ha sottolineato come il dibattito coincidente sui due provvedimenti abbia fatto emergere il discorso sul voto ai diciottenni, lasciando in second'ordine l'esame delle norme del disegno di legge costituzionale, le quali se partono da una modificazione dell'elettorato attivo per quanto riguarda i diciottenni, tuttavia implicano una serie di modificazioni dell'elettorato passivo che hanno un indubbio, rilevante significato politico.

Ieri il senatore Valitutti sottolineava come per una riforma di questa natura sarebbe stato preferibile un dibattito nel paese, una preparazione alle decisioni che il Parlamento sta per prendere. Devo considerare che però per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale l'articolo 138 della Costituzione, fissando per la revisione costituzionale una procedura che prevede dei termini tra la prima e la seconda deliberazione oltre che una indicazione diversa per quanto riguarda le maggioranze con le quali il disegno di legge va approvato, può consentire che nell'arco di questo tempo le forze politiche accertino nel paese qual è l'effettiva volontà dei nostri elettori.

La prima considerazione che mi corre l'obbligo di fare è che vi è accordo unanime sul voto ai giovani che hanno compiuto gli anni 18. Diverse sono state le motivazioni politiche. Certamente va affermato che la scelta è un fatto politico. Non ci sono perciò a mio giudizio argomenti discriminanti sul piano sociale o sul piano psico-fisiologico che portino ad individuare definitivamente qual è l'età migliore per l'esercizio di questo diritto. E non credo che la scelta possa essere discriminata come scelta tra conservazione e progresso. In fondo credo che ognuno di noi, nel porsi di fronte a questi problemi, si sia posto una domanda: per il mantenimento del sistema democratico è utile portare il voto al diciottesimo anno di età? E quest'altra: la crisi politica in atto nel nostro paese trova nel voto ai diciottenni una possibilità di soluzione, oppure il voto ai diciottenni introdurrà un altro ele-

mento che porterà avanti la crisi che indubbiamente è già diffusa?

Credo che il senatore De Zan al riguardo abbia detto cose veramente fondamentali nella sua diagnosi di carattere sociologico. « La nostra » — diceva De Zan — « non deve essere una risposta di tipo paternalistico ». In effetti non stiamo facendo una concessione ai giovani, quasi per conservare per noi altri privilegi: stiamo realizzando un atto dovuto ma non nei confronti dei giovani, bensì di tutta la società. Credo che i giovani c'entrino per modo di dire in questo discorso. Si tratterà di vedere quale contributo la loro presenza darà alla società che deve guardare avanti.

Stiamo dimostrando in effetti con questo provvedimento che non siamo dalla parte di coloro che aspettavano che la contestazione finisse; anzi abbiamo assunto dalla contestazione i valori che erano emersi e li traduciamo oggi in un provvedimento. Ha ragione però — mi sia consentito di dirlo — il senatore Valitutti quando dice che il provvedimento che consentirà ai diciottenni di partecipare alle elezioni non può restare un provvedimento isolato. Quanti oggi voteranno per questo provvedimento hanno il dovere di contribuire a tranne tutte le conseguenze: nel settore della scuola, in quello del servizio militare, in quello del lavoro; ed è da qui che nasce l'importanza di questo atto legislativo.

Pur nel consenso, sono venuti dal senatore Nencioni alcuni rilievi di ordine formale. Egli difatti poi — con alcuni altri colleghi ha presentato degli emendamenti — si pone il problema del perchè il disegno di legge costituzionale ripeta ancora: « sono elettori tutti i cittadini uomini e donne » e si chiedeva se ciò era dovuto alla volontà di seguire quello che avevano fatto i costituenti. Credo che in parte i colleghi della Camera dei deputati, quando hanno unificato il disegno di legge che è alla nostra approvazione, abbiano seguito tale principio e abbiano deciso perciò di appertarvi solo la modifica per quanto riguarda l'età; tuttavia, anch'essi devono essersi resi conto di questa considerazione del senatore Nencio-

ni, che del resto è ripresa da tutti i commentatori della Costituzione che si domandano come mai i costituenti siano incorsi in questi pleonasmi. Qualcuno ribatte che forse ciò è stato fatto per l'esigenza politica di sottolineare ancora di più come il suffragio universale riguardasse tutti i cittadini e le esclusioni dovessero essere solo quelle previste dal terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione.

Se accettassimo le modifiche che il senatore Nencioni e alcuni suoi colleghi propongono, creeremmo una disarmonia, pur essendo modifiche che hanno il loro significato, nel titolo IV della Costituzione che negli articoli 49, 50, 51 e 54 usa costantemente questa terminologia. All'articolo 49 si dice: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente... »; all'articolo 50 si dice: « Tutti i cittadini possono... »; all'articolo 51: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ». Pregherei i presentatori di questi emendamenti, se lo riterranno opportuno, di ripensare a questo argomento perchè compiremmo sì un'opera di chiarificazione di linguaggio giuridico, ma creeremmo una disarmonia in un titolo che ripete ed utilizza sempre questa terminologia.

Molti colleghi, concordi sulla concessione del voto ai diciottenni, si sono domandati però se siano state sufficientemente approfondite le ragioni che hanno portato a modificare l'elettorato passivo. Soprattutto il senatore Valitutti ha posto questo problema. Ora, se trarremo dalle considerazioni fatte dal senatore Valitutti e dall'atto che sta per compiere il nostro Parlamento le debite conseguenze sul piano della scuola eccetera, quale ragione logica ci porterebbe a mantenere a venticinque anni il limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati? Cioè, se riteniamo oggi, per una serie di elementi, che al diciottesimo anno di età un cittadino possa essere elettore perchè ha raggiunto quella maturità socio-politica oltre che fisiologica che lo porta a partecipare pienamente alla vita della comunità, mi sono chiesto quale poteva essere la ragione per mantenere al venticinquesimo anno il limite di età

per essere eletto alla Camera dei deputati. Certo, è arbitraria la scelta del ventiduesimo anziché del ventunesimo anno, ossia in tutto il provvedimento c'è un fatto di arbitrarietà che va valutato. Senza dubbio avrei preferito la proposta del senatore Petrella che fissava al ventunesimo anno di età l'elettorato passivo per la Camera dei deputati avvicinando in questa maniera molto di più l'elettorato passivo per la Camera dei deputati all'elettorato attivo.

D'altro canto mi sono posto anche quest'altra domanda: dal punto di vista dell'opportunità politica, che tutti gli onorevoli colleghi hanno considerato, se si fosse mantenuto l'elettorato passivo a 25 anni e l'elettorato attivo, invece, a 18 anni, quali potevano essere le conseguenze che si sarebbero determinate nell'arco di questi sette anni in cui i cittadini italiani si sarebbero trovati ad essere cittadini a pieno titolo per quanto riguarda i rapporti politici per l'elettorato attivo, ma non per quello passivo? Il problema che qui ho sentito sollevare ieri, circa l'esigenza di far confluire nell'ambito parlamentare tutte le posizioni politiche dei giovani che oggi in parte ne sono fuori, si sarebbe potuto risolvere, senza modificare anche, per quanto riguarda l'elettorato passivo, il limite di età di 25 anni?

Certo, ripeto, si tratta di scelte di carattere arbitrario che oggi sono sottoposte alla nostra valutazione...

B R O S I O . Discrezionale più che arbitrario!

V E R N A S C H I , *relatore sui disegni di legge costituzionale nn. 1885, 1737 e 1826.* Ho detto arbitrario nel senso di discrezionale, cioè che dipende in parte da valutazioni che non sono determinabili sulla base di considerazioni nè scientifiche e neppure di carattere statistico.

È stato detto da alcuni colleghi che la riforma avanzata avrebbe potuto servire per incidere maggiormente nel ridare al sistema politico italiano un bicameralismo perfetto, in cui una Camera si differenzia dall'altra. Senza dubbio l'aver trasferito il limite

dell'elettorato passivo per la Camera e per il Senato a 22 ed a 35 anni ha voluto avere il significato solo di conservare quel rapporto che i costituenti avevano determinato fissando in 21 anni e in 25 anni l'età per l'elettorato attivo e in 25 e 40 quella per l'elettorato passivo; cioè non si è voluto innovare alcunché; si è solo voluto avvicinare il più possibile al raggiungimento del diritto di voto la possibilità di essere eletti al Senato.

Devo dire onestamente che, per quanto abbia ieri sera meditato sulle valutazioni di molti nostri colleghi, mi sono sorte alcune domande: è questo il momento per incidere più decisamente nella Carta costituzionale sulla funzione del Senato? È vero che dall'indagine svolta presso la Commissione per le questioni regionali è emerso un ventaglio di proposte per il Senato: il Senato camera delle regioni; il Senato camera di controllo. Ma in una situazione politica come la nostra, non è rischioso inserire un elemento innovativo come questo, senza che prima le regioni abbiano svolto un'esperienza più significativa?

Sono nuovissimo in quest'Aula e per questo devo domandare agli onorevoli colleghi che hanno una lunga esperienza se la doppia lettura delle leggi è servita solo per rallentare il ritmo legislativo nel nostro paese o se non ha avuto anche dei risultati largamente positivi. Chi come me è stato soltanto vostro lettore per molti anni ha dovuto constatare che veramente ci sono stati dei momenti nei quali l'una e l'altra Camera sono servite per rendere più esatto il dettame della legge, ma anche per corrispondere qualche volta in modo più puntuale alle attese degli elettori.

Per queste ragioni ritengo che forse la Camera dei deputati nell'avanzare tale proposta abbia inteso rispettare anche l'autonomia del Senato, problema che ieri il senatore Treu sollevava. Infatti, se la Camera dei deputati nel disegno di legge costituzionale avesse introdotto innovazioni veramente significative, avrei capito l'esigenza di un raccordo pieno tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica nel momento in cui

si portavano modificazioni per la nostra Assemblea; ma nella misura in cui c'è stato solo questo slittamento in basso per quanto riguarda l'età, ritengo che i deputati abbiano pensato che fosse quasi superfluo un esame in comune.

Per quanto riguarda l'articolo 4 — e vado rapidamente alle conclusioni anche perchè, essendo il mio provvedimento minore nel senso della brevità del dibattito, sto sottraendo tempo a chi dovrà prendere la parola dopo di me — non nascondo di aver avuto non poche perplessità non tanto per i 21 anni richiesti per essere eletti consiglieri regionali nè per la differenza posta in atto per l'elettorato passivo fra consiglieri regionali e deputati. In effetti, se consideriamo l'articolo 127 della Costituzione, ci rendiamo conto che la differenza è giustificata. In fondo è vero che i regionali hanno un potere legislativo, ma è anche vero che questo potere legislativo è largamente condizionato. Le loro leggi, senza il visto del rappresentante del Governo, non possono essere promulgate. Evidentemente è una attività di grande importanza, che però è sottoposta al controllo di organi esterni, controllo che non ha il Parlamento nella sua suprema autorità. (*Interruzione del senatore Venanzetti*). Anche qui c'è il problema della discrezionalità, senatore Venanzetti. Tuttavia, lei deve consentire a me, che sono relatore su un provvedimento sul quale la Commissione si è dimostrata unanime, di cercare di trovare nei documenti fondamentali le giustificazioni effettive che possono aver portato, se non tutti, almeno parte dei membri della Commissione a licenziare il provvedimento con parere favorevole.

Mi ha fatto impressione quello che i senatori Treu e Venanzetti ieri sera hanno detto circa la differenziazione fra elettorato passivo per il consiglio regionale ed elettorato passivo per i consigli provinciali e comunali, quando in modo emblematico hanno portato l'esempio del sindaco di Milano, di Bologna o di Roma il quale potrà raggiungere tale posizione al diciottesimo anno di età, ma non potrà essere eletto consigliere regionale. Si diceva ieri che questo problema

avrebbe dovuto essere superato dalla Camera dei deputati. Credo che la funzione legislativa attribuita ai consiglieri regionali, il modo di operare del sindaco nell'amministrazione, la presenza costante della giunta che riduce sempre di più i poteri autonomi del sindaco, le proposte di legge che il governo Rumor aveva presentato sulla distribuzione delle competenze del sindaco, della giunta e dei consigli, lasciando ai consigli comunali la determinazione delle competenze medesime fatta eccezione per quelle che il sindaco ha come ufficiale di governo, possano trovare in questo quadro una giustificazione.

Non nascondo invece che le perplessità circa il rapporto fra conseguimento della completa capacità di agire ed esercizio del diritto di voto colpiscono tutti noi. Il tema non è sfuggito neanche agli onorevoli deputati i quali hanno presentato un disegno di legge che, se non si tiene conto di questo elemento, potrebbe sembrare anacronistico.

L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale dice: « Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età alla data delle elezioni ». All'ultimo comma dell'articolo 4 si dice poi che sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali tutti coloro che alla data delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età. Se non si fosse pensato al collegamento tra l'acquisizione della capacità completa di agire e il conseguimento del diritto elettorale politico, evidentemente non sarebbe stato licenziato un disegno di legge così formulato. Avremmo dovuto aspettarci che anche l'ultimo comma dicesse che sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini che alla data delle elezioni hanno compiuto i 18 anni di età. Perchè lo hanno detto in questa forma? Evidentemente perchè, volendo restare nella tradizione dei costituenti, non volevano dare adito alla possibilità di una disgiunzione fra il raggiungimento della maggiore età al 18° anno, come conseguimento della capacità di agire in modo completo, e il conseguimento del diritto di voto. Questo a me pare di avere inteso, anche se sotto questo aspetto devo dire che, andando a riesamina-

re quello che hanno fatto i costituenti, il discorso anche qui è piuttosto discrezionale. È vero che la maggioranza delle costituzioni ha collegato il raggiungimento della maggiore età con il diritto ad esercitare il voto politico; è pur vero però che ha sempre poi di fatto sottoposto l'esercizio del diritto di voto ad altre condizioni di carattere economico o culturale.

Nell'ambito poi del dibattito all'Assemblea costituente — è già stato qui ricordato stamattina — in effetti vi fu una parte dei costituenti, e non piccola, che chiese che il diritto di voto fosse disgiunto dal raggiungimento della maggiore età; venne portato in quella sede ad esempio il fatto che vi erano precedenti nel nostro paese perchè con il regio decreto del 1919 si era consentito a coloro che avevano fatto il servizio militare di partecipare alle elezioni politiche ancorchè non iscritti nelle liste elettorali. Molti costituenti da questo avevano argomentato che in fondo il nostro potere politico aveva già abbandonato questa corrispondenza. Senonchè è proprio nella relazione Merlin e Mancini che, come è già stato ricordato qui questa mattina, si è ritenuto che la capacità elettorale esige una maggiore capacità ed una maggiore consapevolezza di quanto non ne importi la capacità relativa ai rapporti di lavoro o l'adempimento del dovere militare che, per quanto nobile e alto, non può supplire al raggiungimento di quel limite di età che il legislatore ha creduto giusto fissare per dare a ciascuno l'autonoma capacità di assumere obbligazioni.

Onorevoli colleghi, ho cercato di spiegare le ragioni, tentando di interpretare anche la volontà della Camera dei deputati, che hanno portato la 1^a Commissione a licenziare e a presentare in Aula con parere favorevole il disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Certo, siccome il giudizio è anche e direi soprattutto di opportunità politica, non è il relatore che può essere arbitro sotto questo profilo. Sono i vari gruppi politici i quali, valutando l'opportunità di giungere con una certa sveltezza alla conclusione del-

l'iter costituzionale, possono preferire la conclusione sulla base di questo disegno di legge oppure, come ieri qui è stato rappresentato, l'introduzione anche di qualche elemento modificativo.

Su questo evidentemente il relatore non può esprimersi trattandosi di un giudizio squisitamente politico.

Per queste ragioni credo di poter concludere chiedendo ancora a nome della Commissione che gli onorevoli colleghi vogliano dare la loro approvazione al disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro*).

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1918

S A N T A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O . Signor Presidente, a nome dell'8^a Commissione permanente, chiedo che, in base all'articolo 56, quarto comma, del Regolamento del Senato, l'Assemblea autorizzi l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, con relazione orale, in considerazione dei ristrettissimi termini costituzionali, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247 » (1918).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

G U I , *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come Ministro dell'interno la mia replica dovrebbe limitar-

si al disegno di legge costituzionale, poichè per il disegno di legge d'iniziativa del senatore Lepre la mia replica dovrebbe essere successiva a quella del Ministro di grazia e giustizia, dal momento che la prima parte di questo disegno di legge concerne materia tipicamente di competenza del Ministero di grazia e giustizia. Comunque, dal momento che il ministro Reale è indisposto, aderisco all'invito di fare la mia replica per primo ma solo sul disegno di legge costituzionale, intendendosi in questo modo, se l'Assemblea non ha nulla in contrario, che in un certo senso viene invertito l'ordine dei lavori.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro le do atto di questa comunicazione. Ritengo tuttavia che non vi sarà opposizione ad invertire l'ordine di votazione dei disegni di legge.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Per amore di chiarezza faccio presente che avremmo preferito che l'ordine dei lavori restasse quello contenuto nell'ordine del giorno, tuttavia non ci opponiamo alla inversione, purchè sia chiaro fin da ora che la votazione finale sui due disegni di legge, quello di revisione costituzionale e quello che abbassa a 18 anni la maggiore età, avvenga congiuntamente. Non ci opponiamo a che l'onorevole Ministro faccia ora la sua replica, comprendendo le ragioni di forza maggiore dell'assenza dell'onorevole Reale, nè ci opponiamo a che venga invertito l'ordine dei lavori per la votazione dell'articolo; ma per il voto finale insistiamo affinché esso avvenga congiuntamente, com'era previsto.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Onorevole Ministro, può riprendere la parola.

G U I , Ministro dell'interno. Non ho niente da eccepire, signor Presidente, quanto alla procedura che il Senato riterrà di seguire anche perchè, per quanto riguarda l'ordine dei lavori dell'Assemblea, non tocca a me decidere. Penso che il ministro Reale possa essere disponibile martedì e che quindi in due sedute possano essere conclusi entrambi i provvedimenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale, dirò che il Governo ha già avuto modo nella parallela precedente discussione alla Camera di esprimere il suo consenso all'approvazione del disegno di legge. Questo consenso risulta convalidato anche dalle argomentazioni che sono state fatte in questa Assemblea dagli onorevoli senatori che si sono occupati dell'argomento. Mi è parso di cogliere un consenso unanime e, devo dire, corredato anche da motivazioni particolarmente elaborate e suggestive. Mi piace ricordare in particolare l'intervento del senatore De Zan che mi è parso veramente molto persuasivo. È certo che la ragione per la quale si abbassa il limite di età per la partecipazione al voto deriva dalla constatazione che la maturazione complessiva civile, sociale e quindi anche politica e culturale dei nostri giovani è anticipata nel periodo in cui viviamo. Sostanzialmente, come è stato rilevato, l'acquisizione di impegni, di diritti, di responsabilità che una volta lo svolgimento della vita civile rinviava a più tardi oggi viene anticipata dalla configurazione della nostra vita contemporanea. I giovani sono costretti ad assumere impegni, a compiere scelte, a prendere decisioni di grandissima rilevanza per la loro vita molto prima che per il passato. Molto prima che per il passato e molto di frequente acquisiscono la propria autonomia nei confronti della famiglia, escono anche dalla famiglia, quindi assumono una maturità senza dubbio anticipata. E non c'è ragione perchè di fronte a questa constatazione abbia a negarsi al giovane questo diritto di partecipare a pieno titolo alla vita civile del proprio paese esprimendo il proprio voto.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue . G U I , *Ministro dell'interno*). Queste sono le ragioni sostanziali che consigliano l'anticipazione del diritto di voto. Peraltro è caratteristica della nostra Repubblica sollecitare l'allargamento della partecipazione. La nostra Costituzione è tutta ispirata al principio di evocare un arricchimento della personalità dei propri cittadini nella misura più larga possibile. La Repubblica è nata con l'estensione del voto alle donne e la Repubblica prosegue in questo suo progressivo allargamento della partecipazione alla vita civica abbassando ora il limite di età. Questo mi pare perfettamente consono con i nostri principi costituzionali ed anche con il programma del Governo. Il Presidente del Consiglio infatti, presentando il suo Governo, ha fatto riferimento a questa esigenza di un allargamento progressivo della partecipazione alla vita collettiva da parte di tutti i cittadini.

Siamo confortati in questa innovazione anche dall'esperienza degli altri paesi che hanno già compiuto di recente tale importante cambiamento nell'ordinamento della loro vita sociale e civile. Non è un fenomeno caratteristico di questo o di quel paese, è un fenomeno proprio della società contemporanea, della civiltà industrializzata, della mobilità dei rapporti, della diffusione della cultura, è un fenomeno cioè dell'età che stiamo vivendo. È quindi perfettamente comprensibile e giusto che anche il nostro paese adegui il suo ordinamento alla nuova realtà, seguendo anche un atteggiamento ispirato ai voti espressi in sede internazionale dal Consiglio d'Europa, che ha dato questo suggerimento ai paesi aderenti.

Pertanto, per le ragioni che riassumo in modo sommario, avendo avuto modo di esporle in maniera più dettagliata alla Camera, ma che non fanno altro che ripetere quello che, con molta eloquenza, è stato detto da vari senatori, il Governo è favore-

vole all'ulteriore iter del disegno di legge costituzionale. Certo, in questo allargamento della partecipazione, in un pluralismo che è caratteristico della nostra società democratica, non si può procedere senza il senso della misura, non si può andare avanti in una complicazione della nostra vita politica senza misurare il passo in modo tale che lo sviluppo abbia ad essere organico ed omogeneo e non abbia a comportare una rottura dell'evoluzione complessiva della nostra società. Ma mi pare che la ponderazione e la lunga meditazione che il Parlamento italiano ha dedicato all'argomento dimostrino che abbiamo cercato di commisurare questa innovazione allo sviluppo graduale, armonico della società italiana.

Se il Parlamento italiano avesse a respingere questa richiesta che viene non solo dalle parti politiche, ma anche dall'opinione pubblica e dai giovani, in fondo compirebbe un atto imprevedente, respingerebbe una volontà di partecipazione, giustificando in questo modo una reazione di protesta e di contestazione. È invece interesse della società democratica convogliare le energie giovanili, la spinta di rinnovamento che è propria della gioventù nell'alveo del sistema democratico rappresentativo, affinché essa possa portare questa capacità di rinnovamento, questo fremito di accelerazione dello sviluppo complessivo della nostra vita civile e quindi possa contribuire in ultima analisi alla continuità, insieme al rinnovamento, delle nostre istituzioni e della nostra vita politica.

Per tutti questi motivi il Governo conferma il suo consenso al disegno di legge, e pensa che questo atto che non è una concessione, come è stato opportunamente detto, ma è un riconoscimento di uno stato di maturazione che si è sviluppato nei nostri giovani, abbia ad essere accompagnato nei giovani dal riconoscimento del valore altissimo che

il diritto di voto ha in se stesso, del carattere quasi sacro che il diritto di voto comporta. La partecipazione al voto è l'opposto della violenza; la partecipazione al voto è l'accettazione del principio del contributo di ciascuno ad un moto ordinato di crescita della società nazionale; la partecipazione al voto è l'accettazione della libertà, della democrazia, è il rifiuto della violenza e quindi di tutto ciò che di più illiberale ha in sé la violenza che è l'opposto della libertà.

Non dubitiamo che la consapevolezza del significato di questa partecipazione sia nei nostri giovani; toccherà in ogni caso alle forze politiche, nel dibattito generale che si svilupperà nella nostra società nazionale, sottolineare il significato altamente umano, democratico, libero che il voto porta in sé, il suo significato di rifiuto radicale di ogni tentativo violento di influire sulla evoluzione della nostra società nazionale. Piuttosto, il dibattito qui al Senato si è soffermato su altri elementi; è un dibattito che è risultato più complesso di quello della Camera per la presenza contemporanea della proposta Lepre. Certo sono emerse delle osservazioni che hanno il loro significato nei confronti della configurazione del testo del disegno di legge costituzionale. Lo schema logico cui obbediva il disegno costituzionale della Camera era quello di arrivare all'esercizio del diritto di voto da parte dei diciottenni indipendentemente dalla modifica della disciplina relativa alla maggiore età. Perciò questa realtà è stata rilevata e può anche apparire, se non se ne intende la ragione, una incongruenza: al primo articolo si introduce la cifra, il numero, dei 18 anni al posto del richiamo generico alla maggiore età. Quindi anche tutte le altre norme di cui agli articoli successivi e che si riferiscono all'elettorato passivo erano dettate dalla conseguenza, dalle implicazioni che la modifica da 21 a 18 anni comportava nell'elettorato attivo. In teoria, nel disegno di legge costituzionale poteva rimanere per quanto riguarda le elezioni amministrative una differenza tra l'elettorato attivo e quello passivo, perchè essendo l'elettorato attivo portato a 18 anni, mentre l'ultimo comma

dell'articolo 4 faceva riferimento per l'elettorato passivo nelle elezioni amministrative alla maggiore età, rimaneva col disegno di legge della Camera ancora in vigore il termine dei 21 anni per l'elettorato passivo nei comuni e nelle province. Quindi lo schema logico del disegno di legge costituzionale della Camera era totalmente indipendente dalla riforma della disciplina relativa alla maggiore età. Essa poi avrebbe richiesto per la sua esecuzione modifiche apposite della legge elettorale, essendo questa una disciplina permanente al di là dei tempi, qual è quella della norma costituzionale che poi avrebbe richiesto, per essere inserita in un determinato passaggio della nostra vita civile, una modifica alla legge elettorale che disciplini in concreto l'esercizio del voto. Questo schema logico certamente è venuto in contatto con uno schema diverso qual è quello rappresentato dalla proposta Lepre e da tutte le implicazioni che questa proposta porta con sé. Il confronto tra questi due schemi ha determinato osservazioni molto interessanti. Voglio ricordare in particolare quelle del senatore Valitutti, ma potrei aggiungere quelle dei senatori Venanzetti, Treu, Murmura ed un po' di tutti gli altri i quali hanno fatto un confronto in sostanza tra questi due schemi. Se potessimo ragionare in astratto, dovremmo scegliere l'uno o l'altro di questi schemi che di per sé sono diversi e non sono sovrapponibili; si tratta di due strade diverse, ciascuna delle quali va per conto proprio.

Se si dovesse scegliere la strada della proposta Lepre, non occorrerebbe più l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, perchè rimarrebbe in vigore il riferimento alla maggiore età; la maggiore età è modificata e non ci sarebbe più bisogno dell'articolo 1. Il disegno di legge costituzionale avrebbe riferimento soltanto in questo caso alla disciplina dell'elettorato passivo e non anche alla disciplina dell'elettorato attivo. Perciò si possono esprimere orientamenti e preferenze particolari e utilissimi elementi di confronto tra i due schemi di disegni di legge. In questo momento mi devo esprimere sul disegno di legge costituzionale per l'accordo

che abbiamo fatto prima. Per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale, partendo dal suo schema logico, dalla sua impostazione e dal motivo che gli ha dato via, confermo, come alla Camera, il consenso del Governo all'approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda invece il disegno di legge Lepre, gli articoli relativi alla parte elettorale e gli eventuali confronti tra i due schemi logici che il Senato vuole sviluppare, mi rimetto allo svolgimento successivo della discussione ed anche alla votazione degli

articoli. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari